

# COMUNE DI BOSCONERO

PROVINCIA DI TORINO

## REGOLAMENTO COMUNALE

### DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON CC 53 del 31/10/95

MODIFICATO CON CC 15 del 09/05/2012  
(delegato)

## I N D I C E

### TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. .1
Art. 2 - Scopi del Regolamento	pag. .1
Art. 3 - Ambito di applicazione	pag. .1
Art. 4 - Incaricati della vigilanza	pag. .1
Art. 5 - Operazioni di Polizia Giudiziaria	pag. .1
Art. 6 - Poteri del Sindaco	pag. .2

### TITOLO II NORME PARTICOLARI

#### CAPO I COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI ESISTENTI SUI BENI PRIVATI

Art. 7 - Comunioni generali dei pascoli	pag. .2
---	---------

#### CAPO II PASCOLO CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI FURTI CAMPESTRI

Art. 8 - Divieto di pascolo	pag. .2
Art. 9 - Casi di obbligo di chiusura dei pascoli	pag. .3
Art. 10 - Pascolo abusivo	pag. .3
Art. 11 - Custodia degli animali pascolanti	pag. .3
Art. 12 - Pascolo notturno	pag. .3
Art. 13 - Pastori itineranti	pag. .3
Art. 14 - Trattamento degli animali	pag. .4
Art. 15 - Furti campestri	pag. .4

CAPO III  
PASSAGGIO NEI FONDI DI PROPRIETA' PRIVATA E COMUNALE

Art. 16 - Modalità per il passaggio nei fondi.	pag. .4
Art. 17 - Esercizio del diritto di passaggio	pag. .5
Art. 18 - Custodia degli animali di bassa corte	pag. .5

CAPO IV  
POLIZIA DELLE ACQUE

Art. 19 - Norme relative alle acque	pag. 5.
Art. 20 - Turni e norme per l'irrigazione	pag. 6

CAPO V  
SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI - CACCIA

Art. 21 - Spigolatura	
Art. 22 - Frutti di piante sul confine	pag. .7
Art. 23 - Cartelli indicativi per uso di sostanze venefiche	pag. 7
Art. 24 - Esercizio della caccia - Rinvio	pag. 8

CAPO VI  
STRADE

Art. 25 - Circolazione degli animali sulle strade - Rinvio	pag. 8
Art. 26 - Tutela delle strade - Rinvio	pag. 8
Art. 27 - Spandimento liquami sui terreni	pag. 9
Art. 28 - Atti soggetti ad autorizzazione - Obblighi dei possessori di fondi e canali in fregio alle strade - Rinvio	pag. 9
Art. 29 - Aratura terreni adiacenti strade	pag. 9
Art. 30 - Abbattimento di piante lungo le strade	pag. 9

CAPO VII  
BOSCHI

Art. 31 - Boschi pag. 10

CAPO VIII  
DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALTO FUSTO  
E DEI TERRENI COLTIVATI

Art. 32 - Nozioni pag. 10  
Art. 33 - Norma generale sulle distanze e piantamenti dai confini pag. 11  
Art. 34 - Distanze dei piantamenti dai confini - Eccezioni. pag. 11  
Art. 35 - Distanze dei piantamenti da fabbricati e da strade  
d'uso pubblico pag. 12  
Art. 36 - Fascia di rispetto per la risicoltura pag. 12  
Art. 37 - Catasto per i piantamenti alberi di alto fusto e  
termini per l'abbattimento delle piante d'alto fusto pag. 12  
Art. 38 - Accordi tra confinanti in deroga alla disciplina dei  
piantamenti pag. 13

CAPO IX  
COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI  
PRODUZIONE E VENDITA DEL LATTE

Art. 39 - Commercio di prodotti agricoli pag. 13

CAPO X  
MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 40 - Obbligo di denuncia di malattie delle piante pag. 14  
Art. 41 - Divieto di trasporto di piante esposte alla  
infestazione pag. 14  
Art. 42 - Lotta alla nottua e alla piralide pag. 14  
Art. 43 - Protezione degli insettivori pag. 15  
Art. 44 - Malattie infettive e diffuse degli animali-Rinvio pag. 15  
Art. 45 - Abbeveratoi e fossi irrigui pag. 15

**CAPO XI  
DIFESA DAGLI INCENDI**

Art. 46 - Modalita' delle accensioni	pag. 15
Art. 47 - Spegnimento degli incendi	pag. 16

**TITOLO III  
NORME FINALI**

Art. 48 - Entrata in vigore	pag. 16
Art. 49 - Sanzioni	pag. 17
Art. 50 - Pubblicità del Regolamento	pag. 17

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1 - Il presente Regolamento costituisce atto fondamentale di indirizzo e di disciplina ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale, nel campo dell'attività agricola e rurale.

#### **ART. 2**

#### **SCOPI DEL REGOLAMENTO**

1. Il Regolamento di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nell'ambito del territorio comunale di Bosconero, l'applicazione della Legge e dei regolamenti promulgati e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni, nell'interesse dell'agricoltura, dell'ambiente e per la salvaguardia degli interessi pubblici in rapporto all'esercizio di alcune attività agricole e rurali.

#### **ART. 3**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale, e le sue disposizioni devono essere osservate in relazione ai disposti delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

#### **ART. 4**

#### **INCARICATI DELLA VIGILANZA**

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un Assessore delegato. Il servizio stesso è svolto dai Vigili Urbani, con l'eventuale concorso degli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi del Codice di Procedura Penale.

#### **ART. 5**

#### **OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

1. Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli Agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice Penale e di Procedura Penale. Essi hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato.

**ART. 6  
POTERI DEL SINDACO**

1. Il Sindaco provvede al rispetto del presente regolamento con gli strumenti indicati negli artt. 36 e 38 della Legge n. 142 e quelli previsti nel vigente Statuto Comunale, nonché con le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

**TITOLO II  
NORME PARTICOLARI**

**CAPO I  
COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI ESISTENTI  
SUI BENI PRIVATI**

**ART. 7  
COMUNIONI GENERALI DEI PASCOLI**

1. Si dà atto che, nel territorio comunale, non esistono "comunioni generali dei pascoli su beni privati".

**CAPO II  
PASCOLO - CONDUZIONE E CUSTODIA DEGLI ANIMALI -  
FURTI CAMPESTRI**

**ART. 8  
DIVIETO DI PASCOLO**

1. E' vietato in qualsiasi periodo dell'anno il pascolo sui terreni altrui senza il consenso del proprietario del fondo.
2. Il proprietario del fondo può, con permesso scritto, autorizzare l'accesso al pascolo ovvero essere presente costantemente sul posto.
3. E' vietato, altresì, condurre bestiame di qualunque specie a pascolare sulle rive dei fiumi, torrenti, canali, bealere e simili.

**ART. 9**  
**CASI DI OBBLIGO DI CHIUSURA DEI PASCOLI**

1. E' proibito lasciare sciolti ai pascoli tori, scrofe, cinghiali, se il luogo non sia appositamente recintato, in modo da rendere impossibile al bestiame di fuoriuscire.

**ART. 10**  
**PASCOLO ABUSIVO**

1. - Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi pubblici o di proprietà altrui, lungo le strade anche di uso pubblico, viene sequestrato e rattenuto in custodia fino a che non sia stato disposto in merito dalla competente Autorità, fatta salva l'adozione delle misure di competenza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati del fondo.

**ART. 11**  
**CUSTODIA DEGLI ANIMALI PASCOLANTI**

1. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale idoneo e sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi molestie ai passanti e danni ai fondi limitrofi.

**ART. 12**  
**PASCOLO NOTTURNO**

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi interamente recintati, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alla pubblica incolumità ed alle proprietà circostanti.

**ART. 13**  
**PASCOLI ITINERANTI**

1. I pastori, i margari ed i caprai itineranti con greggi o armenti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune devono denunciare ai Vigili Urbani il fondo presso cui hanno fissato la dimora, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo, il personale alle loro dipendenze, nonché l'entità e la composizione della mandria e del gregge condotti.

2. Qualsiasi mutamento deve essere denunciato entro 48 ore ai Vigili Urbani.

**ART. 14**  
**TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI**

1. E' vietato incrudelirsi verso gli animali maltrattandoli o costringendoli a fatiche eccessive.
2. Gli animali trasportati sui veicoli devono essere tenuti in piedi, ed e' perciò vietato legare loro le zampe, ovvero disporli con la testa penzoloni.
3. E' vietato tenere animali in luoghi malsani o inadatti, ed alimentarli insufficientemente.

**ART. 15**  
**FURTI CAMPESTRI**

1. Gli Agenti di polizia, quando sorprendano in campagna persone che abbiano con se' strumenti agricoli, animali, legna, frutta, cereali ed altri prodotti agricoli dei quali non siano in grado di spiegare il possesso, daranno corso alle azioni previste dal Codice di Procedura Penale informandone l'Autorita Giudiziaria nei modi di legge.

**CAPO III**  
**PASSAGGIO NEI FONDI DI PROPRIETA'**  
**PRIVATA E COMUNALE**

**ART. 16**  
**MODALITA' PER IL PASSAGGIO NEI FONDI**

1. E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
2. Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti, nonché le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.
3. Il proprietario, in casi speciali, redige in forma scritta il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi, affinché chi fruisce dello stesso possa esibirlo ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Rurale; solo nel caso che il proprietario consenzialmente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

**ART. 17**  
**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO**

1. Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario; non si dovrà, cioè, deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, nè sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni .

2. E' vietato convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei canali scaricatori.

E' fatto comunque divieto di scaricare in tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio Comunale ed in tutti gli alvei destinati al transito di acque sia pubbliche che private, ancorchè asciutti di: latrine, liquami, rifiuti solidi e liquidi di qualunque natura o provenienza.

**ART. 18**  
**CUSTODIA DEGLI ANIMALI DI BASSA CORTE**

1. I possessori di pollame e volatili di ogni genere, conigli ovvero altri animali da cortile sono tenuti ad impedire l'introduzione degli stessi nei fondi altrui. I pollai e gli allevamenti di conigli dovranno distare dalle case civili almeno ml 3.00.

**CAPO IV**  
**POLIZIA DELLE ACQUE**

**ART. 19**  
**NORME RELATIVE ALLE ACQUE**

1. E' proibito danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.

**ART. 20**  
**TURNI E NORME PER L'IRRIGAZIONE**

1. Ogni annata agricola è interessata dai turni e dalle seguenti norme per l'irrigazione con inizio dal 24 giugno e scadenza al 10 settembre di ogni anno solare.
2. - A tal fine viene stabilito:
  - a) l'acqua di irrigazione e' distribuita con le seguenti modalita':
    - 1- ZONA OVEST - ("verso RIVAROLO - MASTRI )  
avra' disponibilita' dell'acqua  
dalle ore 12 del giovedì fino alle ore 12 al lunedì'.
    - 2- BEALERA ABBAZIALE  
avra' disponibilita' dell'acqua  
dalle ore 10 del martedì' alle ore 17 del mercoledì'.
  - b) Gli utenti irrigui sono tenuti, sotto loro personale responsabilita', ad informarsi del turno di irrigazione di loro competenza.
  - c) Gli utenti irrigui che rifiutino e/o non utilizzino l'acqua secondo il turno stabilito perdono il diritto di irrigare sino al turno successivo.
  - d) Gli utenti irrigui devono provvedere a raccogliere le colature.
  - e) Gli utenti irrigui che non avranno provveduto alla pulizia ed al taglio dell'erba dei fossi, saranno esclusi dall'irrigazione sino a quando non avranno provveduto in merito e potranno irrigare solamente al turno successivo.
  - f) I membri rappresentanti dei Distretti del Consorzio Irriguo in particolare:
    - sorvegliano il regolare andamento della irrigazione;
    - possono provvedere alla manovra delle paratie;
    - segnalano le irregolarità commesse dagli utenti ai Vigili Urbani e alla Forza Pubblica.
  - g) Gli utenti irrigui non possono effettuare la manovra delle paratie e/o la manomissione del corso dell'acqua in quanto a tali incombenze sono preposti gli incaricati consortili e/o incaricati comunali.
  - h) E' vietata l' interruzione al transito su qualsiasi strada privata o pubblica con tubazioni o fossi a cielo aperto.

**CAPO V**  
**SPIGOLATURA E ATTI CONSIMILI - CACCIA**

**ART. 21**  
**SPIGOLATURA**

1. Senza il consenso del proprietario e' vietato di spigolare rastrellare o raspolare sui fondi altrui non ancora spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo od un suo delegato o rappresentante sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli Agenti.
3. - Il reato di cui al primo comma del presente articolo e gli altri furti sono puniti secondo le norme del Codice Penale.

**ART. 22**  
**FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE**

1. I frutti delle piante, ancorche' situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno puo' impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o su aree pubbliche appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

**ART. 23**  
**CARTELLI INDICATIVI PER USO DI SOSTANZE VENEFICHE**

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali, di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo trattato e per tutto il presumibile periodo di efficacia delle sostanze stesse tabelle recanti ben visibile la scritta: "CAMPO AVVELENATO".
2. Le predette tabelle devono essere installate immediatamente prima di intraprendere il trattamento; la dimensione del cartello dovra' essere di almeno cm. 30 x 40, con iscrizioni non inferiori a cm. 5 nei caratteri. I cartelli dovranno rimanere sul posto, perfettamente leggibili, per tutto il periodo di presumibile efficacia delle sostanze impiegate. Sul cartello dovra' essere riportata la data in cui e' stato eseguito il trattamento.

**ART. 24**  
**ESERCIZIO DELLA CACCIA - RINVIO**

1. L'esercizio della caccia è regolato dalle Leggi disciplinanti i principi generali e le disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia.

**CAPO VI**

**STRADE**

**ART. 25**  
**CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI SULLE STRADE - RINVIO**

1. La circolazione sulle strade degli animali, nonché degli armenti e delle greggi, è disciplinata dal Titolo I e dal Titolo II Capo 1 del Codice della Strada approvato con D.Lvo. del 30/04/1992 n. 285.

**ART. 26**  
**TUTELA DELLE STRADE - RINVIO**

1. Senza licenza dei rispettivi Enti proprietari, è vietato fare opere, depositi ingombri sul suolo appartenente alle strade pubbliche, nonché sulle strade vicinali e consorziali d'uso pubblico in modo da pregiudicarne sia pur temporaneamente il libero transito o da alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

Per le strade vicinali i poteri dell'ente proprietario a tal fine sono esercitati dal Comune.

2. E' in ogni caso vietato danneggiare il sedime stradale d'uso pubblico ed i manufatti con carri, strumenti agrari ed in qualsiasi altro modo.

3. La materia di cui al presente articolo è disciplinata, anche per gli aspetti sanzionatori, dagli artt. 1 e 2 del R.D. 08.12.1933, n. 1740.

4. E' vietato il transito di mezzi adibiti al trasporto di letami, pollina e liquami vari lungo le strade del centro abitato dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e, comunque nel giorno di mercato o di fiere dalle ore 7,00 alle ore 16,00. I mezzi durante il transito dovranno essere puliti e dovranno essere evitate eventuali perdite.

**ART. 27**  
**SPANDIMENTO LIQUAMI SUI TERRENI**

1. E' vietato lo spandimento sul suolo di pollina e liquami di qualsiasi genere ad una distanza inferiore a 50 mt. dalle abitazioni. E' ammesso lo spandimento sul suolo dei liquami di qualsiasi genere, purchè i liquami vengano iniettati direttamente nel sottosuolo con apposite attrezzature o che venga eseguita l'aratura immediata o la discoloratura profonda.

**ART. 28**  
**ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**  
**OBBLIGHI DEI POSSESSORI**  
**DI FONDI E CANALI IN FREGIO ALLE STRADE**  
**RINVIO**

1. Le opere e gli atti riguardanti le strade d'uso pubblico e loro pertinenze, per i quali occorre la preventiva licenza o la concessione, sono disciplinati dalle apposite norme di legge.

2. Gli obblighi dei concessionari e dei possessori di canali e di fondi laterali, alle strade d'uso pubblico sono previsti nel Capo IV del predetto Regio Decreto.

**ART. 29**  
**ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE**

1. I frontisti confinanti con strade pubbliche non possono arare i fondi condotti sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo esse la regolare capezzana per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

**ART. 30**  
**ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE**

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarsi sul lato della via a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

**CAPO VII**

**BOSCHI**

**ART. 31  
BOSCHI**

1. I terreni boscati o cespugliati e quelli sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e altre norme in vigore.

**CAPO VIII**

**DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALTO FUSTO E DEI  
TERRENI COLTIVATI**

**ART. 32  
NOZIONI**

1. In relazione alla disciplina delle distanze dei piantamenti, si considerano alberi d'alto fusto quelli il cui fusto sorge ad altezza notevole, e secondo le specificazioni del Codice Civile. Sono invece considerati alberi di non alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a 3 metri, si diffonde naturalmente in rami. Sono altresì considerati cedui le gaggie, acacie, robinie, ontani (verne) salici.

2. Rispetto alla disciplina delle distanze, la distinzione tra alberi d'alto fusto e quelli di non alto fusto e cedui avviene considerando l'essenza della pianta, e non il modo in cui questa è, oppure sarà tenuta e regolata.

3. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo in cui fu fatta la semina o avvenne la nascita.

4. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli alberi che nascono o si piantano nei boschi spontanei pubblici.

**ART. 33**  
**NORMA GENERALE SULLE DISTANZE**  
**E PIANTAMENTI DAI CONFINI**

1. Salvo quanto previsto dai successivi art. 34, 35 e 36, il piantamento di alberi d'alto fusto deve avvenire a distanza non inferiore a metri 13 sui confini Nord ed Est ed a metri 10 sui confini Sud ed Ovest, dai confini della proprietà, indipendentemente dalla destinazione attuale o futura delle aree limitrofe.

2. Per la piantagione di alberi cedui siti al confine di fondi coltivati a prato, seminativi di qualsiasi genere, frutteti, si deve osservare la distanza di m. 3,00 dal confine, E' fatto salvo il divieto di piantagione ad una distanza inferiore se il confine e' costituito da un fosso, rio, bealera, roggia o una strada comunale o vicinale.

3. Relativamente alla disciplina delle distanze, la nascita spontanea degli alberi è da equipararsi a quanto indicato al comma precedente.

**ART. 34**  
**DISTANZE DEI PIANTAMENTI DAI CONFINI - ECCEZIONI**

1. La distanza di cui al precedente art. 32 può essere ridotta a metri 3 per il piantamento di vivai di piante d'alto fusto, da estirparsi entro il compimento del 3° anno dalla data di messa a dimora.

2. La piantagione di alberi d'alto fusto può altresì avvenire alla distanza minima di metri 5 dai confini con le sponde dei fossi privati, comunali, o rogge solo con il reciproco consenso tra i confinanti delle due sponde. Tale consenso dovrà essere stipulato in forma scritta tra le parti.

La piantagione di alberi di alto fusto può altresì avvenire alla distanza di m. 3,00 dai confini con i fondi boschivi.

3. Per i vivai di piante ad alto fusto, fatto salvo l' art. 33 comma 2, vanno osservate le seguenti distanze da campi coltivati:

vivai di due anni m. 2,00

vivai di tre anni m. 3,00

4. Periodicamente con ordinanza del Sindaco i privati dovranno tagliare gli alberi lungo le strade pubbliche e lungo i canali irrigui comunali e privati.

**ART. 35**  
**DISTANZE DEI PIANTAMENTI DA FABBRICATI**  
**E DA STRADE D'USO PUBBLICO**

1. Fermo restando l'obbligo di osservare le distanze minime dai confini stabilite dagli artt. 33 e 34, il piantamento di alberi d'alto fusto deve avvenire a distanze non inferiori a metri 20 dai fabbricati preesistenti di qualsiasi genere, di proprietà di terzi, a distanze non inferiori a metri 5 dai confini con le strade comunali site nel centro abitato e le strade vicinali..

2. E' facoltà degli Enti proprietari delle strade predette far eseguire lateralmente alle medesime, il piantamento di alberi ornamentali a distanze inferiori a metri 20. A tale riguardo, per le strade vicinali i poteri dell'Ente proprietario sono esercitati dal Comune.

3. Le colture a mais devono distare mt. 1.00 dai fabbricati di qualsiasi genere e loro pertinenze,manufatti vari e recinzioni;dovranno distare m. 1,00 da strade private e pubbliche di qualsiasi genere ed ampiezza.

Nelle aree fabbricabili intercluse nel centro abitato è vietata la coltura a mais.

**ART. 36**  
**FASCIA DI RISPETTO PER LA RISICOLTURA**

1. E' vietata la risicoltura a distanza inferiore a  
mt. 150 dalle case sparse e  
mt 300 dai nuclei e centri abitati.

Si intende centro abitato quello individuato con delibera della Giunta Comunale n. 139 del 30/06/1993.

**ART. 37**  
**CATASTO PER I PIANTAMENTI ALBERI DI ALTO FUSTO E**  
**TERMINI PER L'ABBATTIMENTO DELLE PIANTE D'ALTO**  
**FUSTO**

1. Preventivamente all'impianto il proprietario del fondo, il conduttore, il vivaista, devono comunicare, indicando il Foglio ed il numero di mappa, la volontà di impiantare alberi di alto fusto entro un anno, ad alle distanze previste dal regolamento.

Tali dichiarazioni (secondo lo schema di massima fornito dall'Amministrazione) verranno conservate presso l'Ufficio Tecnico, al quale dovrà essere altresì allegato l'assenso scritto dei confinanti, alla piantumazione a distanza inferiore.

2. Tale dichiarazione dovrà essere ripresentata qualora l'interessato non abbia provveduto alla piantumazione entro l'anno.

3. Le colture di piante di alto fusto piantumate prima dall'entrata in vigore delle presenti norme sono considerate mature se la misura degli alberi all'altezza di cm. 130 da terra presenta una circonferenza superiore a cm. 130, riferita al 51% di ogni singolo lotto impiantato in periodi diversi; pertanto le colture dovranno essere abbattute una volta raggiunta tale grandezza.

Quelli piantati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento saranno ritenuti maturi al compimento del 15° anno di età.

### **ART. 38 ACCORDI TRA CONFINANTI IN DEROGA ALLA DISCIPLINA DEI PANTAMENTI**

1. Ai conduttori di fondi confinanti è data facoltà di stabilire di comune accordo, per l'abbattimento dei pioppi, termini diversi da quelli indicati al precedente art. 37.

2. E' altresì facoltà dei conduttori confinanti stabilire di comune accordo distanze dei piantamenti diverse da quelle previste dai precedenti artt. 32, 33 e 34, fatte comunque salve le distanze stabilite dalle presenti norme rispetto alle strade pubbliche, vicinali e salvo eventuali diverse disposizioni contenute nel regolamento edilizio, negli strumenti urbanistici, in leggi o regolamenti.

3. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati con il consenso, espresso, dei proprietari dei fondi interessati con accordo scritto.

## **CAPO IX**

### **COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI PRODUZIONE E VENDITA DEL LATTE**

#### **ART. 39 COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI**

1. I produttori agricoli che intendano esercitare il commercio al dettaglio dei loro prodotti fuori dai rispettivi fondi, devono prima ottenere le prescritte autorizzazioni da parte dell'Autorità Comunale, a norma delle disposizioni vigenti.

**CAPO X**

**MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME**

**ART. 40**

**OBBLIGO DI DENUNZIA DI MALATTIE DELLE PIANTE**

1. Salvo le disposizioni dettate dalla Legge 18.06.1931, n. 987 e successive modificazioni, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge medesima approvato con R.D. 12.10.1933, n. 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'U.S.L., al Commissario Provinciale per le malattie delle piante e all'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, di animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiono pericolosi e diffusibili, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dai competenti Organi.

2. Nei casi di invasione di processionaria del pino e di comparsa di mal d'inchiostro o del cancro della corteccia del castagno (*Endothia parassitica*) i soggetti di cui al precedente comma dovranno altresì darne avviso al più vicino Comando del Corpo Forestale dello Stato.

**ART. 41**

**DIVIETO DI TRASPORTO DI PIANTE ESPOSTE  
ALL'INFESTAZIONE**

1. Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni ed altri comunque interessati all'azienda, non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

**ART. 42**

**LOTTA ALLA NOTTUA E ALLA PIRALIDE**

1. Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile e, comunque, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 43**  
**PROTEZIONE DEGLI INSETTIVORI**

1. E' vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato di attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

**ART. 44**  
**MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI - RINVIO**

1. La materia trova compiuta disciplina nel Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 820, e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 45**  
**ABBEVERATOI E FOSSI IRRIGUI**

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato ed introdurre oggetti di qualsiasi natura.

2. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio di veicoli.

3. Il lavaggio dei veicoli è altresì vietato nelle immediate vicinanze dei fossi irrigui.

**CAPO XI**  
**DIFESA DAGLI INCENDI**

**ART. 46**  
**MODALITA' DELLE ACCENSIONI**

1. Non appena venuto a conoscenza di incendi, il Sindaco dovrà segnalarlo col mezzo più rapido al più vicino Comando dei Vigili del Fuoco o del Corpo delle Foreste o dei Carabinieri. I suddetti Comandi hanno reciproco obbligo di segnalarsi l'uno con l'altro la notizia.

2. Le operazioni di spegnimento dovranno essere condotte sotto la direzione del più elevato in grado del Corpo delle Foreste, od in assenza di questo al più elevato in grado degli altri Corpi armati od in difetto dal Sindaco o dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco.

3. Verificatosi un incendio anche nei boschi, il Sindaco si adopererà perchè sia fatto affluire sul posto il personale necessario, dotato di mezzi adeguati per lo spegnimento. Alle spese di tale operazione dovranno concorrere, oltre al proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato, anche i proprietari dei fondi limitrofi che dall'assolvimento e spegnimento hanno avuta salva la loro proprietà. Tali spese saranno ripartite a cura del Sindaco, sentito, in caso di divergenze, il parere dell'Autorità Forestale che sarà definitivo.

#### **ART. 47 SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI**

1. In caso di incendio, gli Agenti di Polizia ed i Vigili del Fuoco possono chiedere l'opera delle persone valide presenti.

### **TITOLO III**

#### **NORME FINALI**

#### **ART. 48 ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva ai sensi di legge, sarà depositato per quindici giorni consecutivi nella Segreteria Comunale, a disposizione del pubblico, con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali, in quanto contemplino le stesse materie, nonchè tutte le disposizioni comunali con questo incompatibili.

**ART. 49  
SANZIONI**

1. Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti speciali, saranno accertate e punite a norma della legge 24.11.1981, n. 689.

2. Le somme da pagarsi a titolo di oblazione, ove ammessa, entro 60 giorni dalla contestazione o della notificazione dell'illecito, sono elencate nella tabella "Allegato A" al presente Regolamento.

**ART. 50  
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Al presente Regolamento dovrà essere data la massima pubblicità, con l'affissione di appositi avvisi; sarà tenuto a disposizione dei cittadini affinché possano prenderne visione in qualsiasi momento.

**ALLEGATO "A"**

**AL REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA RURALE**

**Tabella delle oblazioni da pagarsi a mani dell'agente accertatore ovvero entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione per violazioni al Regolamento Comunale di Polizia Rurale**

Art. violato	Materia trattata	Oblazione lire	note
3	Inosservanza ordini impartiti in circostanze straordinarie	50.000	.....
8 / 1° c.	Pascolo su terreni altrui	.....	Delitto punito ai sensi del C.P.
8 / 2° c.	Concessionario di pascolo non accompagnato da permesso scritto	25.000	.....
8 / 3° c.	Pascolo su ripe dei corsi d'acqua	100.000	.....
9	Animali pericolosi in pascoli aperti	100.000	In caso di pericolo per la pubblica incolumita' il fatto e' punito ai sensi dell' art. 672 del C.P.
11	Custodia inadeguata di animali pascolanti	100.000	In caso di pericolo per la pubblica incolumita' il fatto e' punito ai sensi dell' art. 672 del C.P.
12	Pascolo notturno in fondi aperti	100.000	In caso di pericolo per la pubblica incolumita' il fatto e' punito ai sensi dell' art. 672 del C.P.
13	Pastori itineranti - Inosservanza obbligo di denunce	100.000	.....
14 / 1° c.	Maltrattamento di animali	.....	Contravvenzione punita dall' art. 727 C.P.
14 / 2° c. e 14 / 3° c.	Trasporto irregolare di animali o tenuta dei medesimi in luoghi malsani o inadatti	100.000	Nei casi piu' gravi tale sanzione puo' essere sostituita da quella dell' art. 727 C.P.
17	Mancata adozione cautele esercitando il diritto di passaggio	150.000	.....
18	Omessa custodia animali da cortile	50.000	.....
20	Turni e norme per l'irrigazione	da 500.000 a 1.000.000	Impregiudicate eventuali sanzioni ai sensi del C.P. o leggi speciali del caso
21 / 1° c.	Spigolatura, rastrellatura o raspolatura abusivi	.....	Delitto punito dall' art.626 del C.P.
21 / 2° c.	Spigolatura, ecc... senza essere accompagnati da permesso scritto	25.000	.....
22	Furto di frutti	.....	Delitto punito dagli art. 624/625/626 C.P.
23	Omessa collocazione avvisi "campo avvelenato" o inosservanza caratteristiche cartelli	150.000	Impregiudicate eventuali sanzioni C.P. o leggi speciali
26	Opere o ingombri abusivi e danneggiamenti delle strade pubbliche	50.000	Violazioni sanzionate dal R.D.1740/33
29	Omessa formazione capezzana	100.000	Violazioni sanzionate dal R.D.1740/33 e codice della strada

Art. violato	Materia trattata	Oblazione lire	note
30	Abbattimento di piante su suolo stradale	-----	Violazioni sanzionate dal R.D.1740/33 e codice della strada
33	Inosservanza norma generale distanze dai piantamenti di alto fusto	50.000 per ogni pianta	Ordinanza del Sindaco con abbattimento degli alberi a cura e spese del proprietario.
34	Inosservanza distanze piantamenti d' alto fusto da corsi d' acqua ovvero in vivai, giardini, ecc.	50.000 per ogni pianta	Ordinanza del Sindaco con abbattimento degli alberi a cura e spese del proprietario.
35	Inosservanza distanze piantamenti d' alto fusto da strade e fabbricati	50.000 per ogni pianta	Ordinanza del Sindaco con abbattimento degli alberi a cura e spese del proprietario.
36	Violazione fascia di rispetto coltivazione risicoltura	5.000.000 per ogni ettaro coltivato	Ordinanza del Sindaco per il ripristino dello stato dei luoghi
37	Inosservanza termini per lo abbattimento degli alberi ad alto fusto	50.000 per ogni pianta	Ordinanza del Sindaco con abbattimento degli alberi a cura e spese del proprietario.
39	Commercio abusivo di prodotti agricoli	-----	Illecito sanzionato dalle leggi sulla disciplina del commercio
40	Omessa denuncia malattie delle piante	100.000	-----
41	Trasporto di piante esposte alle infestazioni	100.000	-----
42	Omessa distruzione degli stocchi e di altri residui mais entro il 15 Aprile	100.000	-----
43	Distruzione e cattura nidiate di uccelli	100.000	Impregiudicate eventuali ulteriori sanzioni ex legge 27/12/1977 n° 968 e legge regionale n° 60 del 17/10/1979
45	Inosservanza norme per la tutela degli abbeveratoi e sul lavaggio dei veicoli	100.000	-----
46	Inosservanza prescrizioni antincendio	-----	Illecito sanzionato dall' art. 11 legge 01/03/1975, n° 47
47	Rifiuto d'opera in caso d'incendio	-----	Contravvenzione sanzionata art. 652 C.P.


Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione Consiliare n. 53 in data 31 Ottobre 1995.

IL SINDACO  
(ROSA CARDINAL Pietro Luigi)

  
\_\_\_\_\_




IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PUGLIESE Dr. Carmelo)

  
\_\_\_\_\_

Viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 29 NOV. 1995.




IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PUGLIESE Dr. Carmelo)

  
\_\_\_\_\_

E' stato trasmesso al Comitato Regionale di Controllo di Torino in data 29 NOV. 1995 ed è divenuto esecutivo in data 19 DIC. 1995.




IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PUGLIESE Dr. Carmelo)

  
\_\_\_\_\_

E' stato ripubblicato per quindici giorni consecutivi dal 24 APR. 1996.




IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PUGLIESE Dr. Carmelo)

  
\_\_\_\_\_

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 26 APR. 1996.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(PUGLIESE Dr. Carmelo)

  
\_\_\_\_\_



**OGGETTO:****MODIFICA AL "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE".**

*Il Sindaco Fabrizio PEN illustra al Consiglio Comunale la proposta in oggetto.*

*I Consiglieri Zaia Ivan e Vittone Mauro criticano la sostituzione integrale dell'art. 20 e chiedono che venga reintrodotta l'ultimo comma del testo previgente che vietava espressamente l'interruzione al transito in qualsiasi strada privata o pubblica con tubazioni o fossi a cielo aperto.*

*Il Sindaco assicura che l'Assessore Ferro si farà promotore di un accordo tra gli utilizzatori ed il Consorzio per il recepimento della proposta formulata.*

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 31.10.1995 è stato approvato il vigente "Regolamento Comunale di Polizia Rurale", composto da n. 50 articoli;

Ravvisata l'opportunità e l'utilità di procedere ad una modifica del citato regolamento;

Viste le modifiche apportate al sopra citato "Regolamento Comunale di Polizia Rurale", allegate alla presente (Allegato "A") per formarne parte integrante e sostanziale,

Ritenuto di dover approvare le modifiche di cui al citato Allegato "A" alla presente deliberazione;

Considerato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il qui allegato parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142 nonché ai sensi della Legge 15.05.1997, n. 127.

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Gruppo di Minoranza Consiglieri Sigg.ri Giovannini Giancarlo, Vittone Mauro, Zaia Ivan e Sireci Giuseppe) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, con voti espressi mediante alzata di mano;

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto meglio argomentato nella premessa narrativa, le modifiche apportate al "Regolamento Comunale di Polizia Rurale" (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 53 del 31.10.1995) allegate alla presente (Allegato "A") per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, infine che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, è stato acquisito il seguente parere:  
in ordine alla regolarità tecnica  
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

**ART.19****DISTANZE PER IMPIANTARE ALBERI, SIEPI ED ARBUSTI DAI CORSI D'ACQUA**

1. Fatto salvo il rispetto della distanza dalla proprietà limitrofa, nonché delle diverse disposizioni nazionali, regionali o provinciali sulla tutela degli argini, delle sponde o delle ripe, non è consentito piantare alberi di alto fusto ad una distanza inferiore a 5 mt. da rogge, rii e fossi.

2. E' tuttavia facoltà dei proprietari e dei conduttori di fondi confinanti piantare fino al bordo superiore della sponda o della ripa, a filari con distanza tra le piante di 5 mt., alberi di basso fusto o arbusti per trattenere con le radici il terreno, osservando una distanza minima sulla fila tra alberi o arbusti di 5 mt. onde rendere agevole l'esercizio dei lavori di spurgo ed il transito dei mezzi ad esso destinati.

3. I trasgressori delle disposizioni di cui sopra, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, saranno tenuti a procedere allo sradicamento degli alberi, delle siepi o degli arbusti impiantati in violazione delle distanze minime prescritte.

**ART.20****MANUTENZIONE RETE DI SCOLO E DI IRRIGAZIONE**

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo:

- a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi;
- b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque;
- c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali;
- d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nell'eventualità che queste vengano modificate;
- e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque;
- f) a pulire gli imbocchi intubati.

2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.

3. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti gli interventi di manutenzione necessari ed in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, a provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

4. Qualora l'incuria o eventuali modifiche delle sistemazioni agrarie avessero determinato la riduzione della portata dei fossi, impedendo così il regolare passaggio dei moduli irrigui, è fatto obbligo agli utenti di ristabilire l'ampiezza e la profondità necessaria al libero flusso delle acque; Nel caso l'acqua confluita fosse maggiore rispetto ai consueti moduli irrigui, di provvedere al conveniente allargamento ed approfondimento degli stessi.

5. Ogni intervento che preveda la modifica, anche parziale, delle condizioni preesistenti del corso d'acqua irriguo, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Distretto o dal Consorzio irriguo competente.

6. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili, destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del Consorzio stesso.

7. In caso di trascuratezza o di inadempienza persistente dei conduttori, dei proprietari o del Consorzio irriguo competente a quanto disposto dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale, previa formale diffida e con assegnazione di un termine per provvedere, farà eseguire i lavori a spese di questi, ferme restando le sanzioni accertate.

**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**  
(S.O. 20/1/2003 n. 15)

Capo III - Disposizioni in materia di enti locali

(Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali)

1. Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente:

"Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente  
F.to : PEN Fabrizio

Il Segretario Comunale  
F.to : CURCIO Dr. Filadelfo

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

29-06-2012

- È stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno \_\_\_\_\_  
Per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);

Bosconero, li 29-06-2012

Il Segretario Comunale  
CURCIO Dr. Filadelfo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bosconero, li 29-06-2012

Il Segretario Comunale  
CURCIO Dr. Filadelfo



**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale  
CURCIO Dr. Filadelfo